

Oggetto: Bando di gara del Comune di Gubbio per l'affidamento dei servizi di pulizia di locali di pertinenza comunale per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2011 ed eventuale rinnovo di due anni – Richiesta Chiarimenti.

Abbiamo esaminato la documentazione relativa alla gara di cui all'oggetto e, in relazione alla stessa vorremmo evidenziare quanto segue.

Alla lettera m) dell'istanza di partecipazione relativa alla gara in oggetto indicata è previsto il possesso di **"un patrimonio netto almeno pari a € 300.000,00 (trecentomila/00) alla data di chiusura dell'ultimo bilancio"** rispetto ad un servizio il cui valore biennale è pari a € 334.368,00 (trecentotrentaquattromilatrecentosessantotto), corrispondente ad un importo annuo di € 167.184,00 (centosessantasettemilacentotantaquattro/00).

A tal proposito vorremmo innanzitutto citare il D. Lgs. 163/2006 il cui art. 2 – Principi recita:

1. *L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Omissis...*

Per garantire il rispetto di quanto sopra indicato, l'art. 6 - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recita al comma 5:

5. *L'autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture, omissis..., al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. Omissis...*

L'art. 41 – Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi dice che:

1. *negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziari ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:*
 - a. *idonee dichiarazioni bancarie;*
 - b. *bilanci ed estratti di bilanci dell'impresa.*
 - c. *Dichiarazioni concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi e forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. Omissis...*

Ciò premesso, pur riconoscendo la discrezionalità dei Committenti, prevista anche dal Codice degli appalti, nel fissare i requisiti previsti per l'ammissione alle gare, vorremmo evidenziare che il parametro del Patrimonio netto non è indice assoluto di capacità economica e finanziaria.

Tale capacità, come contenuto nel Codice degli appalti, potrebbe essere dimostrata con bilanci ed estratti di bilancio dai quali risulti il corretto rapporto fra crediti e debiti delle imprese che, nel maggior parte dei casi, per l'esercizio della propria attività, oltre all'impiego di capitali propri utilizzano mezzi finanziari concessi dagli Istituti di Credito secondo quanto previsto dalla attuale normativa di BASILEA 2, proprio a seguito dell'analisi di tali documenti.

Comunque, siamo certi che non è intenzione della Committenza limitare la partecipazione di imprese alla gara e conseguentemente la libera concorrenza, come previsto dalle normative vigenti nazionali e comunitarie.

RingraziandoVi anticipatamente per l'attenzione che vorrete prestare alla presente, restiamo in fiduciosa attesa di un Vs. cortese riscontro, anche a ½ fax, in tempi brevi, tali da consentire, comunque, la ns. partecipazione alla gara.

Restando a Vs. completa disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

R2.

In risposta al vostro quesito si precisa quanto segue.

Premesso che l'Amministrazione appaltante ha la discrezionalità di richiedere, per la partecipazione alle gare, requisiti aggiuntivi oltre a quelli di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (art. 41) purché non macroscopicamente illogici:

- a) il requisito patrimoniale suddetto non appare irragionevole giacché volto ad individuare imprese di pulizie di dimensioni medie che, in quanto tali, potrebbero offrire, in base alla comune esperienza, maggiori garanzie di solvibilità e serietà organizzativa;
- b) la richiesta del suddetto requisito appare viepiù evidente ove si consideri la sua aderenza ai concreti livelli di patrimonializzazione di diversi operatori del settore, testimoniata dal fatto che la gara ha visibilità non solo nazionale ma europea, circostanza che prova altresì come la contestata scelta avesse natura obiettiva;

